

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO ATTIVITA' SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO

L'ASSESSORE

Criteri e modalità applicati dall'Assessorato della Salute per la concessione di contributi generali a soggetti pubblici e privati per le attività di carattere sanitario e di promozione della salute realizzati sul territorio regionale ai sensi dell'Art. 15 della L.R. 22/78

- VISTO** lo Statuto della Regione;
- VISTA** la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale";
- VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la Direttiva del 7 febbraio 2002 del Ministro della Funzione Pubblica sulle "Attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni" con la quale vengono precisati i macro obiettivi di comunicazione delle amministrazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 Luglio 1978, n. 22 recante "Nuove norma in materia di preparazione, qualificazione e formazione del personale sanitario non medico";
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 15 della citata legge regionale n. 22/78, l'Assessore regionale per la Salute "promuove campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa, per l'educazione sanitaria della popolazione, anche attraverso gli operatori sanitari e gli insegnanti di scuole pubbliche;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";
- VISTA** la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10, art. 13, I comma che dispone che le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e ad Enti pubblici e privati non specificatamente individuati debbano essere subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione, da parte delle Amministrazioni precedenti, dei criteri e delle modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi;
- VISTA** la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, recante "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali";
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";

- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il Decreto 26 febbraio 2008, n. 298, pubblicato nella GURS n°15/2008, che regola la concessione di ausili finanziari per *“Attività di promozione, prevenzione e di educazione sanitaria”*;
- VISTA** la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 94 del 24 marzo 2009, recante “Legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, art. 3, comma 2 – Articolazione delle strutture intermedie del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica e del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato regionale della Salute”;
- VISTO** il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n.12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionale ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2020 n. 340 con la quale è istituito presso l’Assessorato regionale della Salute l’Ufficio Speciale della Comunicazione;
- VISTA** la legge 7 giugno 2000, n.150 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto 02 dicembre 2020 n. 1132 che disciplina le regole per la concessione di contributi per le attività di promozione e prevenzione della salute, nonché di iniziative di carattere sanitario;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 15 novembre 2022 n. 777, con il quale viene conferita la delega di Assessore della Salute alla Dott.ssa Giovanna Volo;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione del 22 dicembre 2022 n. 5687, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al Dott. Salvatore Requirez;
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del 22 dicembre 2022, n. 1148 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio 5 “Promozione della Salute”, del Dipartimento regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico al Dott. Franco Grasso Leanza;
- VISTA** la delibera di Giunta regionale del 20 gennaio 2023 n.45, con la quale si è anticipata al 31 gennaio 2023 la chiusura, tra gli altri, dell’Ufficio Speciale della Comunicazione, riassegnando le relative funzioni ed il personale del comparto non dirigenziale al Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico;
- RITENUTO** di dover sostituire il Decreto 02 dicembre 2020 n.1132 con il presente Decreto Assessoriale;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono interamente riportate e trascritte il presente decreto sostituisce integralmente il Decreto Assessoriale 02 dicembre 2020 n. 1132.

Art. 2

Oggetto e Definizioni

Con il presente decreto si stabiliscono i criteri e le modalità applicati dall'Assessorato della Salute per la concessione di contributi generali a soggetti pubblici e privati per le attività di carattere sanitario e di promozione della salute realizzate sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 15 della Legge regionale n. 22/78.

L'Assessorato della Salute promuove progetti, campagne pubblicitarie, giornate e seminari di studi, corsi, convegni o congressi sul tema dell'Educazione sanitaria della popolazione, la produzione di trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché di stampa divulgativa, ricadente nello stesso ambito, anche attraverso il coinvolgimento degli operatori sanitari e degli insegnanti di scuole pubbliche. Tali attività scientifiche, di informazione e di comunicazione pubblica, di rappresentanza istituzionale e di promozione degli interessi sanitari della Regione e della comunità siciliana, sono espresse direttamente o sostenendo le iniziative proposte da Enti pubblici, Comitati, Associazioni, Aziende del Servizio Sanitario, Società scientifiche, soggetti privati di seguito denominati "Organizzatori".

I contributi che vengono concessi, devono essere finalizzati al sostegno dell'organizzazione e dello svolgimento di campagne, giornate, seminari di studi, trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché stampa divulgativa per l'Educazione Sanitaria della popolazione, anche attraverso operatori sanitari e gli insegnanti delle scuole pubbliche, che di seguito saranno indicati con l'espressione onnicomprensiva "*Iniziativa meritevoli di sostegno*" o semplicemente "*Iniziativa*".

A tal fine l'Assessorato della Salute concede contributi generali sulle spese complessive dell'iniziativa diretti a coprire una parte del costo complessivo previsto e realmente sostenuto dagli organizzatori per lo svolgimento dell'iniziativa;

Le attività amministrative preordinate alla valutazione delle istanze dirette alla fruizione dei predetti ausili finanziari, attraverso la decisione di merito espressa dalla competente Commissione Tecnica ed al compimento degli atti consequenziali, ai fini del presente decreto, sono denominate "*Attività di Promozione, Prevenzione e di Educazione Sanitaria*".

L'Assessorato della Salute, in considerazione del ruolo strategico che esso riveste per la tutela della salute, può emanare mirate circolari inerenti specifiche tematiche, soprattutto nei periodi di emergenza sanitaria, disciplinando le modalità e fornendo indicazioni operative per lo svolgimento e la promozione delle iniziative, con lo scopo di dare ai cittadini opportune informazioni efficaci per la prevenzione in tema di salute.

Art. 3

Soggetti legittimati a presentare domanda di contributo

1. Oltre all'Assessorato della Salute, principale promotore delle attività, di cui all'art. 2 dello stesso, i destinatari dei contributi generali sono soggetti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nel territorio regionale.

In particolare possono accedere ai contributi di cui all'art. 2, i soggetti appartenenti ad una delle seguenti categorie:

- gli enti pubblici territoriali e di diritto pubblico generale e le loro associazioni;
- organizzazioni non governative (ONG);
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- associazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'apposito registro regionale;
- associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri;
- associazioni sportive dilettantistiche riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

- enti e associazioni di diritto privato non aventi natura commerciale, comunque denominati e costituiti, in possesso di una propria autonoma struttura e operanti in maniera stabile sul territorio regionale;
 - associazioni di rappresentanza di categorie economiche, sociali ed imprenditoriali, che organizzano eventi/progetti/manifestazioni/iniziative di carattere sanitario, di promozione della salute e dei corretti stili di vita;
2. Non sono concessi contributi a iniziative, eventi, progetti e manifestazioni aventi scopo di lucro.
 3. Non possono accedere ai contributi le persone fisiche, gli enti e le società aventi natura commerciale, i partiti e i movimenti politici.
 4. Ciascun soggetto legittimato può presentare domanda di contributo solo per due iniziative chiaramente identificate, nell'arco dell'anno solare.

Art. 4

Tipologie delle iniziative ammesse a contributo generale

Il requisito principale e fondamentale per la concessione del contributo generale regolato dal presente Decreto è il carattere sanitario e di promozione della salute delle iniziative per le quali si presenta istanza.

Ai fini della ammissione al contributo generale, le iniziative devono avere un valore educativo e/o divulgativo, essere a carattere scientifico e/o sociale e/o culturale, e assumere particolare rilievo internazionale, nazionale, regionale o locale per le politiche di comunicazione e di promozione finalizzate a:

- a) Educazione Sanitaria della popolazione sotto ogni suo profilo.
- b) Attività direttamente discendenti e/o concorrenti all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione o che interessino direttamente la Promozione della Salute, tramite l'acquisizione di corretti stili di vita (Prevenzione Primaria), la Prevenzione Secondaria (Screening), la Medicina Preventiva;
- c) Conoscenza e al corretto uso dei Servizi Sanitari;

Potranno, altresì, essere ammesse a contributo generale iniziative scientifiche ricadenti in altre discipline, solo previa motivata e documentata relazione da parte della Commissione Tecnica di valutazione che dovrà comunque riferirsi alle azioni previste dal Piano Regionale di Prevenzione indicando obiettivi e risultati attesi;

Particolare peso ai fini della valutazione viene dato alle iniziative che prevedano la partecipazione di personalità scientifiche/tecniche di particolare rilievo (dovrà evincersi dall'allegato curriculum vitae) e che promuovano accordi di partenariato strategici a sostegno dell'iniziativa con:

- Società scientifiche di rilievo regionale, nazionale o internazionale;
- Strutture Sanitarie Pubbliche e/o private accreditate;
- Aziende Sanitarie Provinciali – ASP;
- Scuole di ogni ordine e grado pubbliche e parificate;
- Università.
- Associazioni sportive riconosciute da enti di promozione sportiva o dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI);

Al fine di diffondere in maniera capillare ed integrale su tutto il territorio regionale, nel più rigoroso rispetto delle limitazioni imposte dalla spending review, i principi dell'Educazione,

della Promozione della Salute e della Prevenzione, l'Assessorato Regionale della Salute promuove direttamente anche le seguenti iniziative:

- a) Servizi di informazione on line e attività di promozione sul Web nonchè su testate giornalistiche edite a stampa volte alla più ampia acquisizione di corretti e salutarî stili di vita.
- b) Filmati a cortometraggio e spot pubblicitari sui principali temi dell'Educazione sanitaria;
- c) Produzione e distribuzione di elaborati grafici, loghi, slogan, banner, manifesti e locandine di immediato impatto informativo e volte alla diffusione dei principali temi dell'Educazione Sanitaria.
- d) Servizi promozionali ad ampia diffusione, anche attraverso l'impiego di testimonial a largo impatto mediatico, inerenti le politiche di Promozione della Salute condotte dalla Regione Siciliana.
- e) Accordi di collaborazione con Università, con altre Istituzioni ed Enti Strumentali della Regione Siciliana, individuando strategie condivise basate su azioni validate dalla evidenza scientifica, anche al fine di erogare servizi di informazione e comunicazione su tutto il territorio regionale.
- f) Condivisione degli interventi di Promozione della Salute per dare visibilità delle esperienze in corso in ambito locale finalizzata alla creazione di reti operative e di collaborazioni trasversali e univoche secondo alleanze sinergiche tra tutti i portatori di interesse nella comunità (ASP, Scuola, Associazioni, educatori, famiglie...).
- g) Convegni, seminari, giornate informative, conferenze, etc.

Art. 5

Tipologia delle spese ammissibili, determinazione contributo

Le spese ritenute ammissibili, ai fini della determinazione del contributo generale sono:

- a) Materiale pubblicitario, cartellonistica, spese postali, oneri di agenzia e segreteria organizzativa e scientifica, locazione spazi congressuali per lo svolgimento dell'iniziativa, kit congressuali, targhe, pubblicazione atti, servizi tecnologici, servizi di documentazione visiva, produzione di abstract e atti congressuali, rimborso carburante, spese per viaggi compiuti con mezzi pubblici (aerei, ferrovie, etc.) documentabile con l'esibizione dei relativi biglietti;
- b) Rimborso spese per collaborazioni occasionali, spese per consulenze, prestazioni a carattere tecnico scientifico rese da professionisti o da qualificati soggetti con personalità giuridica, privati o pubblici;
- c) Ospitalità per relatori, autorità, personalità partecipanti all'iniziativa, comprensiva di trasporto, alloggio, vitto, orientati a criteri di economicità e razionalità nel rispetto della circolare della Ragioneria Generale della Regione – Assessorato dell'Economia-Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – n° 10 del 12 maggio 2010 e della normativa vigente e comunque non oltre il 20% del costo complessivo dell'iniziativa;
- d) Attribuzioni di premi nell'ambito di progetti che interessino istituti scolastici e/o cittadini di età minore di 18 anni;
- e) Cene, pranzi, colazioni, cocktail, buffet, ricevimenti solo per iniziative che coprano, almeno, mattina e pomeriggio e comunque non oltre il 10% del costo complessivo dell'iniziativa;

- f) Rubriche televisive e/o radiofoniche, opuscoli informativi, messaggi promozionali, materiale a uso didattico e divulgativo edite a stampa e anche su supporto multimediale purchè inerenti le finalità di cui al presente decreto.

Art. 6

Parametri, modalità e termini di presentazione delle istanze

L'istanza volta ad ottenere il contributo di cui al presente Decreto dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dai componenti il comitato organizzatore, redatta utilizzando l'apposita modulistica (**Allegato A ed Allegato B**), redatta in ogni sua parte e recante tutte le informazioni richieste come dati obbligatori chiaramente identificati dall'asterisco, liberamente accessibile all'interno del sito internet istituzionale della Regione Sicilia nell'apposita sezione dedicata e presentata tramite posta certificata ai seguenti indirizzi mail: dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it

1. Le domande devono contenere la seguente documentazione:
 - Copia dell'atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo Statuto, da cui risulti che l'Ente non persegue fini di lucro;
 - Eventuali accordi di partenariato – collaborazione;
 - Idoneo materiale di informazione;
 - Relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare, indicante la data di svolgimento e la richiesta di contributo;
 - Preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione analiticamente suddiviso per voci, nonché degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o Privati, il preventivo di spesa deve risultare “pari” nelle voci di entrata e di uscita;
 - Dati fiscali (codice fiscale e partita IVA) dell'Ente che richiede il contributo.
2. Per tutte le iniziative da svolgersi, al fine di garantire un termine congruo per l'istruttoria, le istanze dovranno essere indirizzate all'indirizzo di posta elettronica del Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico (DASOE) dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it e dovranno pervenire entro e non oltre le seguenti scadenze:
 - 1 dicembre;
 - 1 marzo;
 - 1 giugno;
 - 1 settembre.

In casi eccezionali, l'Amministrazione potrà prendere in considerazione istanze pervenute oltre i termini indicati se motivate dalla particolare rilevanza dell'iniziativa e previa autorizzazione assessoriale;
3. Il contributo generale viene erogato dietro presentazione di consuntivo finale corredato dei documenti contabili indicati nel presente articolo; la concessione del contributo generale viene fatta con la condizione che l'iniziativa si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario sarà ridotto e liquidato in proporzione;
4. Il contributo non potrà essere erogato nel caso in cui il bilancio consuntivo finale dell'iniziativa sia inferiore al 20 % del bilancio preventivo presentato;

5. L'istanza resta valida anche in caso di spostamento della data stabilita purché ne sia data comunicazione formale attraverso l'indirizzo di posta certificata del DASOE prima dello svolgimento dell'evento. In caso di ambiguità o carenze dell'istanza, l'amministrazione può chiedere chiarimenti e integrazioni agli organizzatori;
6. Al fine di programmare il migliore impiego delle risorse disponibili sul capitolo di spesa, è riservata una quota del 10% alla funzionalità del DASOE;
7. La presentazione dell'istanza non dà in nessun caso diritto all'erogazione del contributo;
8. Pena l'inammissibilità della domanda, la valutazione dell'istanza è effettuata solo in presenza di documentazione completa, in ogni sua parte, di tutti gli elementi obbligatori richiesti nell'apposita modulistica dell'allegato A succitato;
9. Per le iniziative direttamente promosse dall'Assessorato della Salute è il DASOE, che ai sensi delle vigenti disposizioni normative coordinerà le fasi operative;
10. A seguito della concessione del contributo, si dovrà indicare il logo della "Regione Siciliana – Assessorato della Salute" in tutti i materiali divulgativi.

ART.7

Commissione Tecnica di Valutazione

1. Per la valutazione sul merito delle istanze volta al conseguimento dei benefici finanziari per le attività del presente Decreto, è costituita una Commissione tecnica di Valutazione;
2. La Commissione è composta da :
 - Il Dirigente Generale del DASOE o suo delegato
 - Il Dirigente Servizio 1 DASOE
 - Il Dirigente Servizio 4 DASOE
 - Il Dirigente Servizio 5 DASOE
 - Il Dirigente Servizio 7 DASOE
 - Il Dirigente Servizio 8 DASOE
 - Il Dirigente Servizio 9 DASOE
 - Il Dirigente U.O. 9.1
 - Il Dirigente Servizio 10 DASOE
 - Il Coordinatore delle attività di Comunicazione
 - Funzionario del Servizio 5 con funzioni di segretario verbalizzante
3. Nel periodo che intercorre tra la data di scadenza di ogni trimestre e quello successivo, la Commissione tecnica di cui al punto 2 valuterà le istanze pervenute, motivandone per iscritto l'ammissione o l'esclusione sulla base dell'osservanza o meno dei parametri previsti nel presente Decreto. Le conclusioni della commissione saranno riportate nell'apposita scheda di valutazione di cui al modello allegato (**Allegato C**);

Art. 8

Valutazione delle istanze ed entità dei contributi e delle spese ammissibili

1. La verifica degli elementi formali dell'istanza è effettuata presso il Servizio 5 del DASOE. E' altresì demandata allo stesso ufficio, la convocazione ufficiale della Commissione Tecnica per la valutazione delle istanze presentate;
2. I contributi generali possono coprire fino ad un massimo del 50% delle spese complessive dell'iniziativa e non possono comunque superare il tetto di €. 20.000,00;

3. L'entità del contributo concesso varia in base al raggiungimento del punteggio attribuito dalla Commissione di Valutazione (dato dalla sommatoria dei punteggi assegnati alle singole valutazioni) secondo la scheda di valutazione allegata al presente decreto, (all. C);
4. L'entità del contributo concesso verrà altresì calcolata in misura proporzionale al punteggio finale ottenuto dalla proposta progettuale, moltiplicato per 10, stabilendo così la percentuale di contributo erogato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2;
5. Al raggiungimento di un punteggio pari o superiore a **10**, può essere erogato l'intero importo richiesto, nel rispetto di quanto stabilito al comma 2;
6. Al raggiungimento di un punteggio uguale o inferiore a **5**, l'istanza non è ammessa a contributo;
7. Gli oneri finanziari che riguardano le iniziative direttamente promosse dall'Assessorato della Salute possono arrivare ad un massimo di €. 40.000,00;
8. I contributi e gli oneri finanziari di cui al presente decreto sono erogati in relazione a spese realmente effettuate e previa presentazione della documentazione giustificativa ritenuta idonea dai competenti uffici;
9. Le spese discendenti dalle applicazioni del presente decreto andranno a gravare sul capitolo di spesa 416526 "Spese per l'educazione sanitaria", rubrica salute del Bilancio Regionale.

Art. 9

Rendicontazione

(Documentazione da presentare per l'erogazione del contributo)

1. A conclusione delle iniziative, l'Ente richiedente, al fine di ottenere la liquidazione del contributo accordato, deve presentare all'indirizzo di posta elettronica del DASOE dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
 - rendiconto della gestione economica complessiva firmato dal legale rappresentante dell'Ente (Allegato B);
 - fatture di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa per cui si chiede il contributo;
 - materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il contributo;
 - dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture presentate si riferiscono alla manifestazione, non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
 - dichiarazione sostitutiva di comunicazione antimafia di cui all'art. 67 del d.lgs n. 159/2011, (per le imprese, associazioni e società private la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del d.lgs 159/2011);
 - intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
 - autocertificazione sull'assenza di posizioni contributive INPS/INAIL dell'Ente, solo in caso di mancanza di dipendenti.
2. L'Assessorato procede alla revoca della concessione del contributo nel caso di:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o modifica sostanziale del programma oggetto della deliberazione;

- mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al punto 1 entro il termine dallo stesso previsto.
3. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto saranno erogati al netto delle imposte di bollo dovuta per legge.

Art. 10

Applicazione

1. Il presente decreto si applica alle istanze presentate successivamente alla pubblicazione nonché a quelle in corso di istruttoria e per le quali non sia stato ancora adottato il provvedimento concedente il contributo;
2. Il presente decreto è inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la sua pubblicazione, ai sensi del D.lgs. n.33/2013 e ai sensi del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 10.02.2023

*F.to

L'ASSESSORE
Dott.^{ssa} Giovanna Volo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'Artt. 3, comma 2, del D.lgs n. 39/1993